

gelo dichiararono ugualmente di essere contra-
ri.

Il Presidente osservava che, rigorosamente, nella fattispecie, non può parlarsi di questione di principio, in quanto l'art. 13, n. 8 (prima parte) del R. D. L. 29 aprile 1923, nella sua dizione ampiamente generica, non preclude la possibilità di concedere mutui del genere. Comunque riconosce, in considerazione di altri motivi, la opportunità, per il momento, di respingere le proposte sulle quali si è ora svolta la discussione.

La questione, nei suoi aspetti programmatici, sarà ampiamente esaminata in sede di discussione del piano degli investimenti che forma oggetto della sua nota relazione. Nell'attesa di precisi orientamenti e direttive, potranno accogliersi, per il momento, soltanto quelle richieste che riguardano mutui per la costruzione e ricostruzione di immobili.

Il Consiglio, in attesa di deliberazioni di massima, nei riguardi dei mutui non destinati ad opere di ricostruzione, respinge le proposte.

(1) alla pag. 105, riga 18, va aggiunta la pa-